SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 248

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 1997.

Riconoscimento del corso di perfezionamento in pratica forense presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la delibera approvata nella seduta del 30 gennaio 1997 dal consiglio direttivo dell'istituto di applicazione forense annesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino con la quale viene istituito il corso di perfezionamento in pratica forense;

Letta l'istanza di riconoscimento del corso stesso, avanzata dal direttore dell'istituto di applicazione forense annesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino;

Letta altresì la nota del 4 aprile 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del corso con delibera del 23 marzo 1997;

Ritenuto che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e per il contenuto del programma può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso di perfezionamento in pratica forense istituito dal consiglio direttivo dell'istituto di applicazione forense annesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Urbino, nella seduta del 30 gennaio 1997, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: FLICK

97A8380

DECRETO 13 ottobre 1997.

Riconoscimento della scuola di applicazione forense presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la delibera approvata nella seduta del 16 maggio 1997 dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova con la quale viene istituita la scuola di applicazione forense;

Letta l'istanza di riconoscimento della scuola stessa, avanzata dal rettore dell'Università degli studi di Padova;

Letta altresì la nota del 24 giugno 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma della scuola con delibera del 20 giugno 1997;

Ritenuto che la scuola ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata della scuola è di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuta la scuola di applicazione forense istituita dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova, nella seduta del 16 maggio 1997, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: FLICK

97A8381

DECRETO 13 ottobre 1997.

Riconoscimento del seminario di applicazione forense presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la delibera approvata nella seduta del 27 marzo 1996 dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste con la quale viene istituito il seminario di applicazione forense;

Letta l'istanza di riconoscimento del seminario stesso, avanzata dal rettore dell'Università degli studi di Trieste;

Letta altresì la nota del 31 ottobre 1996 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del seminario con delibera del 25 ottobre 1996;

Ritenuto che il seminario ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del seminario è di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il seminario di applicazione forense istituito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trieste, nella seduta del 27 marzo 1996, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: FLICK

97A8382

DECRETO 13 ottobre 1997.

Riconoscimento del corso di perfezionamento in pratica forense presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la delibera approvata nella seduta del 25 giugno 1997 dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia con la quale viene istituito il corso di perfezionamento in pratica forense;

Letta l'istanza di riconoscimento del corso stesso, avanzata dal rettore dell'Università degli studi di Pavia;

Letta altresì la nota del 18 settembre 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del corso con delibera dell'11 settembre 1997:

Ritenuto che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso di perfezionamento in pratica forense istituito con delibera approvata nella seduta del 25 giugno 1997 dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: FLICK

97A8383

DECRETO 13 ottobre 1997.

Riconoscimento del seminario di applicazione forense istituito con convenzione sottoscritta dal rettore dell'Università degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la convenzione sottoscritta in data 6 maggio 1997 dal rettore dell'Università degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia con la quale viene istituito il seminario di applicazione forense;

Letta l'istanza di riconoscimento del seminario stesso, avanzata dal rettore dell'Università degli studi di Perugia;

Letta altresì la nota del 18 settembre 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del seminario con delibera dell'11 settembre 1997;

Ritenuto che il seminario ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del seminario è di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il seminario di applicazione forense istituito con convenzione sottoscritta in data 6 maggio 1997 dal rettore dell'Università degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: FLICK

97A8384

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 ottobre 1997.

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e riammissione per talune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali sottoelencate;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che nella seduta del 2 settembre 1996 ha ritenuto di proporre alle ditte produttrici delle specialità medicinali il cambio di terreno di coltura;

Vista la nota del 22 gennaio 1997 con la quale l'ufficio di farmacovigilanza ha fatto conoscere che la ditta Biocine in data 12 settembre 1996 comunicava la sospensione cautelativa della commercializzazione dei vaccini «MENPOVAX» e «VAXEM-HIB» e contemporaneamene il ritiro dal mercato di quelli già distribuiti;

Vista la nota datata 3 gennaio 1997 con la quale l'Istituto superiore di sanità ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate alla composizione dei terreni di coltura;

Visto il verbale datato 20 gennaio 1997 della Commissione unica del farmaco che ha deliberato che per i prodotti in questione venga adottato il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il D.D. datato 29 gennaio 1997 n. 800 F1DSM106/123 con il quale è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i provvedimenti A.I.C. n. 730/97 e n. 816/97 rispettivamente del 4 agosto 1997 e del 16 ottobre 1997 con i quali è stata autorizzata la modifica di composizione dei terreni di coltura delle specialità medicinali «MENPOVAX» e «VAXEM-HIB»;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del provvedimento di sospensione del 28 gennaio 1997 già citato essendo venute meno le condizioni che ne determinarono l'adozione;

Decreta:

Il D.D. n. 800 F1DSM106/123 è revocato.

Sono riammesse pertanto in commercio le sottoelencate specialità:

MENPOVAX

n. A.I.C.	Confezione
024489039	«A+C» 1 fl liof. + 1 f solv. 0,5 ml
024489041	«A+C» 1 fl liof. + 1 f sir. 0,5 ml
024489054	«A+C» 1 fl liof. 10 dosi + f 5 ml
024489066	«4» 1 fl liof. + f solv. 0,5 ml
024489078	«4» 1 fl liof. + f sir. 0,5 ml
024489080	«4» fl liof. 10 dosi + f solv. 5 ml

VAXEM-HIB

n. A.I.C.	Confezione
028780017	fila 0,25 ml + sosp. 0,25 ml
028780029	fiala sir. 0,25 ml + sosp. 0,25 ml

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta Chiron S.p.a. (già Biocine) titolare delle autorizzazioni.

Roma, 17 ottobre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A8416

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste in data 1° ottobre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste è accertato in data 1° ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8385

DECRETO 13 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Licata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio delle imposte dirette di Licata nei giorni 26 e 27 settembre 1997;

sezione staccata di Agrigento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e ufficio del registro di Agrigento in data 27 settembre 1997;

Decreta:

Il mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari è accertato come segue:

ufficio delle imposte dirette di Licata nei giorni 26 e 27 settembre 1997;

sezione staccata di Agrigento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e ufficio del registro di Agrigento in data 27 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8386

DECRETO 13 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari di Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A., dell'ufficio del registro atti civili e dell'ufficio del registro bollo e demanio di Cagliari nei giorni 29 e 30 settembre 1997 in conseguenza dell'attivazione degli uffici delle entrate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A., dell'ufficio del registro atti civili e dell'ufficio del registro bollo e demanio di Cagliari è accertato nei giorni 29 e 30 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A8387

DECRETO 16 ottobre 1997.

Attivazione degli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972;

Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, prot. n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia; e tenuto conto che, secondo il disposto del successivo comma 6 del medesimo articolo, è possibile l'istituzione di sezioni staccate con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1996, n. 8/1563, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997, repertorio n. 1 Finanze, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - in data 26 marzo 1997;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, l'attivazione degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei dirigenti degli uffici medesimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1994, n. 69480, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995, registro n. 1 Finanze, foglio n. 208, con il quale è stato attribuito, tra gli altri, l'incarico di dirigenza dell'ufficio del territorio di Genova;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1996, n. 11192, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1996, registro n. 2 Finanze, foglio n. 350, con il quale sono stati attribuiti, tra gli altri, gli incarichi di dirigenza degli uffici del territorio di Foggia, Vercelli e Sassari;

Considerata la necessità, per motivi di razionalizzazione dei procedimenti ed economicità dell'azione amministrativa di procedere all'attivazione degli uffici del territorio, salvi i successivi provvedimenti per l'attuazione della norma di cui all'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale sottoscritto il 9 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli sono attivati a decorrere dal 1° dicembre 1997.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione dei predetti uffici sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli, nonché le sezioni staccate istituite nelle stesse province a seguito della cessazione delle relative intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

Art. 3.

Le conservatorie dei registri immobiliari sub-provinciali di Lucera, Chiavari, nonché l'ufficio misto di Tempio Pausania, limitatamente agli adempimenti di conservazione dei registri immobiliari, continuano ad operare quali sezioni staccate rispettivamente degli uffici del territorio corrispondenti per provincia, ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 4.

Fino alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio, restano ferme le competenze territoriali stabilite con decreto 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 14 ottobre 1972.

Art. 5.

Alla data di attivazione dei predetti uffici si procederà al passaggio di consegne tra gli uffici tecnici erariali di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli e le conservatorie dei registri immobiliari di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli e le sezioni staccate costituite nelle predette province ai sensi dell'art. 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992 e gli uffici del territorio di Foggia, Genova, Sassari e Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A8344

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 ottobre 1997.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1997 per la regione Puglia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei propri territori si sono verifi-

cate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che la richiesta della regione è diretta ad ottenere un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore ad un grado e ad un grado e mezzo nei vari territori provinciali;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve a bacca bianca destinata a dare vini da tavola, vini ad indicazione geografica tipica, vini a denominazione di origine controllata e vini a base spumante.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite di 1,5 gradi nella provincia di Bari, e di 1 grado nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

97A8417

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «G. Mazzini» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «G. Mazzini» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 3 febbraio 1978, repertorio n. 3347, registro società n. 45/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8345

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Antonio» a r.l., in Galatro.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Antonio» a r.l., con sede in Galatro, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 21 luglio 1980, repertorio n. 1126, registro società n. 634, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8346

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Jonica ittica» a r.l., in Gioiosa Jonica.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Jonica ittica» a r.l., con sede in Gioiosa Jonica, costituita per rogito notaio Caiazzo in data 27 aprile 1988, repertorio n. 21484, registro società n. 2050, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8347

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giuditta Levato» a r.l., in Polistena.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giuditta Levato» a r.l., con sede in Polistena, costituita per rogito notaio Silipigni in data 27 giugno 1984, repertorio n. 572, registro società n. 1094, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8348

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Moio» a r.l., in Cosoleto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Soc. coop. Moio» a r.l., con sede in Cosoleto, costituita per rogito notaio Reni in data 6 dicembre 1986, repertorio n. 378, registro società n. 1812, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8349

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Se.Co.Art.» a r.l., in Molochio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Se.Co.Art.» a r.l., con sede in Molochio, costituita per rogito notaio Zumbo in data 20 novembre 1985, repertorio n. 1232, registro società n. 1473, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8350

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Italia 90» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Italia 90» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Reni in data 27 giugno 1989, repertorio n. 4873, registro società n. 2469, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8351

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mare Monti» a r.l., in S. Roberto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Mare Monti» a r.l., con sede in S. Roberto, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 18 marzo 1987, repertorio n. 8746, registro società n. 148/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8352

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Marina di Melito Porto Salvo» a r.l., in Melito Porto Salvo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Marina di Melito Porto Salvo» a r.l., con sede in Melito Porto Salvo, costituita per rogito notaio Onorato in data 26 settembre 1987, repertorio n. 10259, registro società n. 300/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8353

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Reggio Assistance» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Reggio Assistance» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 10 marzo 1988, repertorio n. 5560, registro società n. 149/88, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8354

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. S. Giorgio agri turismo alimentare» a r.l., in Scilla.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. S. Giorgio agri turismo alimentare» a r.l., con sede in Scilla, costituita per rogito notaio Albanese in data 20 giugno 1988, repertorio n. 19687, registro società n. 172/88, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8355

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. agricola Prima Lux» a r.l., in Montebello Jonico.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Soc. coop. agricola Prima Lux» a r.l., con sede in Montebello Jonico, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 23 febbraio 1988, repertorio n. 9333, registro società n. 181/88, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8356

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Valletta» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Valletta» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 18 settembre 1987, repertorio n. 2213, registro società n. 274/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8357

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Paterriti» a r.l., in Motta S. Giovanni.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Paterriti» a r.l., con sede in Motta S. Giovanni, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 22 gennaio 1982, repertorio n. 5463, registro società n. 36/82, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8358

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Europa 2000» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Europa 2000» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio P. Marrapodi in data 16 novembre 1989, repertorio n. 25376, registro società n. 13/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8359

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Dioscuri» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Dioscuri» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. Battiata in data 25 marzo 1969, repertorio n. 73530, registro società n. 12/69, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8360

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Trimass» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Trimass» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio A. Zagami in data 21 ottobre 1988, repertorio n. 9680, registro società n. 258/88, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8361

DECRETO 10 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «World Trading Corporation» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «World Trading Corporation» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio N. Comi in data 6 maggio 1991, repertorio n. 3792, registro società n. 208/91, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 ottobre 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A8362

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 11-*quater* - Strada provinciale 9 della Marina; interventi numeri 1 e 9. Ripristino della strada provinciale in località Ruosina a Pontestazzemese. Perizia di variata distribuzione di spesa. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo dell'intervento L. 336.800.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 307).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nel piano già citato è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 11-*quater* - Strada provinciale 9 della Marina; interventi numeri 1 e 9. Ripristino della strada provinciale in località Ruosina a Pontestazzemese. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 336.800.000;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 153 del 15 ottobre 1996 è avvenuta la presa d'atto del progetto esecutivo dell'intervento;

Visto che in data 2 settembre 1997, con nota n. 1601, l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso una perizia di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta provinciale n. 288/R del 10 maggio 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 11-*quater* - Strada provinciale 9 della Marina; interventi numeri 1 e 9. Ripristino della strada provinciale in località Ruosina a Pontestazzemese. Comune di Stazzema, approvata con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 288/R del 10 maggio 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8171

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 14 - strada provinciale 9 della Marina. Località Crocette. Ripristino della carreggiata stradale mediante lavori di sbancamento, idonea opera di sbalzo e opere connesse. Perizia di variata distribuzione di spesa. Comune di Vergemoli. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo dell'intervento L. 500.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 308).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nel piano gia citato e stato inserito il seguente intervento: intervento n. 14 - Strada provinciale 9 della Marina. Località Crocette. Ripristino della carreggiata stradale mediante lavori di sbancamento, idonea opera di sbalzo e opere connesse. Comune di Vergemoli. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 500.000.000, del cui progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 76 dell'11 settembre 1997;

Visto che in data 2 settembre 1997, con nota n. 1605, l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa che presenta quale totale generale del quadro economico l'importo di L. 476.986.577, relativa al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 48/R del 18 giugno 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 14 - Strada provinciale 9 della Marina. Località Crocette. Ripristino della carreggiata stradale mediante lavori di sbancamento, idonea opera di sbalzo e opere connesse. Comune di Vergemoli, approvata con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 48/R del 18 giugno 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8172

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 25-*bis* - torrente Cardoso (tratto Cardoso Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione degli ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva. Comune di Stazzema. Ente attuatore ufficio del genio civile di Arezzo. Importo dell'intervento L. 2.000.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 309).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nel sopra citato piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 25-*bis* - torrente Cardoso (tratto Cardoso Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione degli ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Comune di Stazzema. Ente attuatore ufficio genio civile di Arezzo. Importo L. 2.000.000.000;

Considerato che il relativo progetto approvato con decreto del dirigente responsabile del genio civile di Arezzo n. 7334/96 prevedeva un importo totale del quadro economico di L. 1.737.400.000 di cui è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 152 del 15 ottobre 1996;

Considerato a seguito di gara di appalto il quadro economico si e ulteriormente modificato e ridotto a L. 1.729.212.792;

Rilevato altresì che nella quinta rimodulazione del piano, approvata con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997 è stato previsto un ulteriore finanziamento di L. 50.000.000;

Visto che in data 11 luglio 1997 con nota n. 1195 l'ufficio del genio civile di Arezzo ha trasmesso la perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva che presenta quale totale generale del quadro economico l'importo di L. 1.779.212.792 relativa al suddetto intervento, approvata con decreto del dirigente responsabile del citato ufficio n. 3379 del 20 giugno 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento n. 25-*bis*/I - torrente Cardoso (tratto Cardoso Seravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo Seravezza) interventi di rimodellamento alveo parte alta e eliminazione degli ostacoli. Primi interventi di messa in sicurezza. Comune di Stazzema, approvato con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Arezzo (ente attuatore) n. 3379 del 20 giugno 1997.

Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Arezzo la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8173

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 136 - sistemazione frana strada comunale Campolemisi San Pellegrino. Perizia di variante e suppletiva. Comune di Vergemoli. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 310).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella quinta rimodulazione del piano approvato con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997, presa d'atto del D.P.C. in data 30 maggio 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 136 - Sistemazione frana strada comunale Campolemisi San Pellegrino. Comune di Vergemoli. Importo L. 20.000.000;

Considerato che il progetto principale è stato approvato con ordinanza commissariale di presa d'atto n. 116 del 13 settembre 1996;

Visto che in data 2 settembre 1997 con nota n. 1609 il comune di Vergemoli ha trasmesso una perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvata con deliberazione della giunta comunale n. 127 del 26 luglio 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 136 - sistemazione frana strada comunale Campolemisi San Pellegrino. Comune di Vergemoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Vergemoli (ente attuatore) n. 127 del 26 luglio 1997;

Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8174

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 179 - costruzione muro di contenimento alla strada comunale e consolidamento Ponte Mediceo sulla mulattiera per Pruno. Comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 311).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella quinta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997. Presa d'atto del D.P.C. in data 30 maggio 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 179 - costruzione muro di contenimento alla strada comunale e consolidamento Ponte Mediceo sulla mulattiera per Pruno. Comune di Stazzema. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 30 giugno 1997 con nota n. 1120 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 154 del 6 giugno 1997, modificato in data 29 agosto 1997, protocollo n. 1546 in base alla determinazione n. 39 del 27 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 179 - costruzione muro di contenimento alla strada comunale e consolidamento Ponte Mediceo sulla mulattiera per Pruno. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 154 del 6 giugno 1997 e modificato con determinazione n. 39 del 27 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8175

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 180 - ricostruzione muro di sostegno alla mulattiera storica di Prunoin località Pergolaia. Comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 312).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella quinta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997. Presa d'atto del D.P.C. in data 30 maggio 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 180 - ricostruzione muro di sostegno alla mulattiera storica di Prunoin località Pergolaia. Comune di Stazzema. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 30 giugno 1997 con nota n. 1121 il comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 154 del 6 giugno 1997, modificato in data 29 agosto 1997 protocollo n. 1546 in base alla determinazione n. 39 del 27 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 180 - ricostruzione muro di contenimento alla mulattiera storica di Pruno in località Pergolaia. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 154 del 6 giugno 1996 e modificato con determinazione n. 39 del 27 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8176

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 184 - Strada interpoderale di accesso al ripetitore RAI-TV di Stazzema. Comune di Stazzema. Importo dell'intervento L. 38.675.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 313).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella quinta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997. Presa d'atto del D.P.C. in data 30 maggio 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 184 - Strada interpoderale di accesso al ripetitore RAI TV di Stazzema. Comune di Stazzema. Importo L. 38.675.000;

Visto che in data 30 giugno 1997 con nota n. 1125 il Comune di Stazzema ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 525 del 31 settembre 1996 e modificato in data 29 agosto 1997 prot. 1546 con determinazione n. 39 del 27 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 184 - Strada interpoderale di accesso al ripetitore RAI TV di Stazzema. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta del comune di Stazzema (ente attuatore) n. 525 del 31 dicembre 1996 e modificato con determinazione n. 39 del 27 agosto 1997;

Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A8177

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 500 - località Adelano. Ripristino strada km 3+600 località Ponte Antara. Fiume spostato lato monte e scalzamento pila. Comune di Zeri. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 44.057.296. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/314).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 500 - Località Adelano. Ripristino strada km 3+600 località Ponte Antara. Fiume spostato lato monte e scalzamento pila. Comune di Zeri. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 44.057.296;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 633 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 17 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 500 - località Adelano. Ripristino strada km 3+600 località Ponte Antara. Fiume spostato lato monte e scalzamento pila. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 633 del 28 agosto 1997;

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8178

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 501 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 126.093.090. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/315).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 501 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 126.093.090;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 670 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 17 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 501 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 670 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8179

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 505 - località Canossa Lusuolo Castello. Ripristino strada smottamento di metri 25 a limite asfalto. Comune di Mulazzo. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 289.848.936. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/316).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 505 - località Canossa Lusuolo Castello. Ripristino strada smottamento di metri 25 a limite asfalto. Comune di Mulazzo. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 289.848.936;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 664 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 17 settembre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 505 - località Canossa Lusuolo Castello. Ripristino strada smottamento di metri 25 a limite asfalto. Comune di Mulazzo, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 664 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8180

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 506 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 297.962.772. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/317).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997:

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 506 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 297.962.772;

Visto che in data 1° settembre 1997, con nota n. 1579, l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 662 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 17 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 506 - località Podenzana. Ripristino strada km 1+800. Smottamento fronte per 15 metri. Comune di Aulla, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 662 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8181

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 509 - località Olivola. Ripristino strada Verplana. Smottamento a valle fronte per 40 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 637.954.118. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/318).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 509 - località Olivola. Ripristino strada Verplana. Smottamento a valle fronte per 40 metri. Comune di Aulla. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 637.954.118;

Visto che in data 1° settembre 1997, con nota n. 1579, l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 661 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 17 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 509 - località Olivola. Ripristino strada Verplana. Smottamento a valle fronte per 40 metri. Comune di Aulla, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 661 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8182

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 538 - località Montefiore. Sistemazione area in frana. Comune di Casola. Importo dell'intervento L. 60.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/319).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 538 - località Montefiore. Sistemazione area in frana. Comune di Casola. Importo L. 60.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997, con nota n. 1724, il comune di Casola ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 186 del 10 settembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 538 - località Montefiore. Sistemazione area in frana. Comune di Casola, approvato con deliberazione della giunta del comune di Casola (ente attuatore) n. 186 del 10 settembre 1997.

Di trasmettere al comune di Casola la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8183

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 551 - località Ternesa. Rifacimento briglie e controbriglie torrente Vaccarecci. Comune di Zeri. Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/320).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 551 - località Ternesa. Rifacimento briglie e controbriglie torrente Vaccarecci. Comune di Zeri. Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo L. 150.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997, con nota n. 1521, la Comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 315 del 26 agosto 1997, ed integrato del quadro economico con nota n. 1707 del 10 settembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 551 - località Ternesa. Rifacimento briglie e controbriglie torrente Vaccarecci. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 315 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla Comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8184

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 556 - località Prota. Ripristino area in frana con conseguente interruzione viabilità e guasto fognatura. Comune di Comano. Importo dell'intervento L. 180.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/321).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 556 - località Prota. Ripristino area in frana con conseguente interruzione viabilità e guasto fognatura. Comune di Comano. Importo L. 180.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997, con nota n. 1721, il comune di Comano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 173 del 6 settembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 556 - località Prota. Ripristino area in frana con conseguente interruzione viabilità e guasto fognatura. Comune di Comano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Comano (ente attuatore) n. 173 del 6 settembre 1997.

Di trasmettere al comune di Comano la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8185

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 567 - località Capoluogo. Ripristino area in frana sopra la scuola media. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 260.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/322).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 567 - località Capoluogo. Ripristino area in frana sopra la scuola media. Comune di Licciana Nardi. Importo dell'intervento L. 260.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997, con nota n. 1511, il comune di Licciana Nardi ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 500 del 23 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 19 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 567 - località Capoluogo. Ripristino area in frana sopra la scuola media. Comune di Licciana Nardi, approvato con deliberazione della giunta del comune di Licciana Nardi (ente attuatore) n. 500 del 23 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Licciana Nardi la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8186

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 574 - località San Eustachio. Ricostruzione di muro su via di Grotta. Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 35.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/323).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 574 - località San Eustachio. Ricostruzione di muro su via di Grotta. Comune di Montignoso. Importo L. 35.000.000;

Visto che in data 14 agosto 1997, con nota n. 1459, il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 698 del 1° agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 19 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che l'onere per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità non è previsto nel quadro economico in quanto l'amministrazione ha già disponibilità della progettazione elaborata per tutta l'area di San Eustachio e la direzione e contabilità verrà svolta direttamente dall'ufficio tecnico comunale;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 574 - località San Eustachio. Ricostruzione di muro su via di Grotta. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 698 del 1° agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8187

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 575 - Sistemazione area in frana via Tecchioni incrocio via della Resistenza. Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/324).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 575 - Sistemazione area in frana via Tecchioni incrocio via della Resistenza. Comune di Montignoso. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997, con nota n. 1517, il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 734 del 22 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 19 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 575 - Sistemazione area in frana via Tecchioni incrocio via della Resistenza. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 734 del 22 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8188

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 577 - Consolidamento statico di muro in calcestruzzo su via Lenzetti. Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 200.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/325).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 577 - Consolidamento statico di muro in calcestruzzo su via Lenzetti. Comune di Montignoso. Importo L. 200.000.000;

Visto che in data 26 agosto 1997, con nota n. 1517, il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 738 del 22 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 19 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 577 - Consolidamento statico di muro in calcestruzzo su via Lenzetti. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 738 del 22 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8189

ORDINANZA 22 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 576 - località Serra. Ricostruzione di muro pericolante causa rottura fognatura bianca Cerreto. Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/326).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 576 - località Serra. Ricostruzione di muro pericolante causa rottura fognatura bianca Cerreto. Comune di Montignoso. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 14 agosto 1997, con nota n. 1460, il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 699 del 1° agosto 1997 e che in data 16 settembre 1997 con nota prot. 1814 sono stati presentati la relazione tecnica di calcolo e gli elaborati grafici;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 19 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 576 - località Serra. Ricostruzione di muro pericolante causa rottura fognatura bianca Cerreto. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della Giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 699 del 1° agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 22 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8190

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni e intregrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di medicina e chirurgia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1996, n. 255) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 113 al n. 124 compreso, norme transitorie incluse, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 113 - Finalità. Norme generali e di programmazione.

113.1 (*Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti*). — Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base delle validità culturali e professionalizzante del curriculum seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

113.2 (*Scopo del corso di laurea*). — Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che lo circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e della patologia di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

113.3 (*Durata ed articolazione del corso di laurea*). — La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno, i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla risoluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica; questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obbiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicati alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorie di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL, in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al curriculum il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi della maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

113.4 (*Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica*). — Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalla facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 114 - Ordinamento didattico.

114.1 (*Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti*). — In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattiche-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obbiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obbiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante frequenze alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 113.3 del presente statuto, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente, queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 113.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del curriculum e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

114.2 (*Programmazione didattica*). — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum*.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed ai relativi programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati di ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

114.3 [*Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali)*]. — Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del curriculum formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificamente elencati, per ogni area, al successivo punto 114.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico. La partecipazione alle attività didattiche opzionali non da luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

114.4 (*Curriculum degli studi*). — Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunciabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) numero dei crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, il consiglio di corso di laurea può utilizzare le competenze didattiche di settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

114.4.1 (*Aree didattico-formative*).

A. FASE FORMATIVA DI BASE.

1. (*Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici*). — Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. (*Area della morfologia umana*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. (*Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico*). — Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. (*Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. FASE PRECLINICA.

5. (*Area della patologia e fisiopatologia generale*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica; E12X Microbiologia generale; F04A Patologia generale; V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. (*Area della propedeutica clinica*). — Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nella comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale; M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della Medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. FASE CLINICA.

7. (*Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica*). — Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomo patologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. (*Area delle scienze del comportamento*). — Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondono l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. (*Area delle scienze neurologiche*). — Obiettivi: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomo patologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. (*Area delle specialità medico-chirurgiche*). — Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. (*Area di clinica medica e chirurgica*). — Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico, ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. (*Area di farmacologia e tossicologia*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30 di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. (*Area di Pediatria generale e specialistica*). — Obiettivi: lo studente deve:

conoscere sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. (*Area di Ginecologia ed ostetricia*). — Obiettivi: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali e individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia ed ostetricia.

15. (*Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica isto-patologica e citopatologica, sia nella diagnosi, che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20 di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. (*Area della diagnostica per immagini e della radioterapia*). — Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. (*Area delle emergenze medico-chirurgiche*). — Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. (*Area della medicina e sanità pubblica*). — Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità;

mantenere e promuovere la salute del singolo e della comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di individuare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

114.4.2 (*Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo*). — Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 113.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL presso altre facoltà di medicina italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

114.4.3 (*Corso di lingua inglese*). — Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione di una capacità di aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo (non idoneo)».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forma di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

114.5 (*Piano di studi ed esami*). — La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento.

Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente e per gli anni di corso diversi entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12, nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre. Essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una riservata alle prove di recupero a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5500 ore di attività formativa per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati, oggetto delle prove d'esame.

Art. 115 - Sperimentazione didattica.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 114.1 e 114.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 116 - Tirocinio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le Unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 117 - Norme finali e transitorie.

Il consiglio del corso di laurea determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/1996 possono optare tra il tirocinio di durata annuale prevista da questo ordinamento tabellare, a quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma dell'art. 116.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 8 ottobre 1997

Il rettore

97A8364

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 ottobre 1997, n. 74.

Applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alle aziende ed amministrazioni automome dello Stato

Agli enti pubblici non economici

Alle ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

L'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ha introdotto un termine di 60 giorni per consentire alle Amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici non economici l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti.

La medesima disposizione ha stabilito, per le Amministrazioni dello Stato, che in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, allo stato in gestione, possa provvedersi mediante l'emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere da regolare in conto sospeso.

La reintegrazione dei capitoli è posta a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Ciò premesso, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si ritiene doveroso sottolineare che, ricorrendo i presupposti prefigurati dalla norma (provvedimenti esecutivi, lodi arbitrali, carenze di disponibilità sul capitolo di pertinenza), l'Amministrazione interessata contestualmente alla emissione dello speciale ordine di pagamento le cui caratteristiche sono state delineate con decreto ministeriale in data 2 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, comunica alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione VIII, per il tramite della coesistente Ragioneria centrale, l'importo dello stesso, nonché il relativo capitolo di spesa ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione della somma necessaria, tratta dal fondo di cui al cennato art. 7 della legge n. 468/1978, dando atto che per la fattispecie medesima non risulta inoltrata, né è in corso, richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti.

Nell'ipotesi di provvedimenti e lodi arbitrali ad efficacia esecutiva riguardanti spese delegate, il funzionario curerà l'emissione dello speciale mandato sulla tesoreria interessata facendo pervenire la richiesta di assegnazione di fondi per il tramite della propria Amministrazione centrale.

Tale adempimento riveste particolare importanza attesa la esigenza di verificare la sussistenza di risorse sul ripetuto fondo, la cui dotazione viene fissata con apposito articolo, con legge di bilancio, nonché di porre in essere tutti gli interventi per la eliminazione, con ogni possibile urgenza consentita, del «sospeso» di tesoreria.

Non sembra superfluo sottolineare che detto fondo assolve a numerose altre finalità, tutte di carattere eccezionale, pertanto la procedura in parola va esperita come *extrema ratio*, nella ipotesi cioè della concreta impossibilità, nei termini consentiti (60 giorni), di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli. Si segnala inoltre che il fondo in questione non si palesa idoneo — per le intuibili conseguenze sulla gestione del bilancio dello Stato — a fronteggiare provvedimenti esecutivi di notevole entità conseguenti ad esposizioni debitorie strutturali, assunte in maniera irrituale, per le quali occorrerà ricercare soluzioni sul piano legislativo.

Quanto agli enti pubblici non economici, gli stessi potranno ovviare all'eventuale carenza di disponibilità finanziarie, sul pertinente capitolo, mediante l'adozione di apposite delibere di variazione di bilancio al fine di provvedere ai pagamenti di che trattasi entro i 60 giorni fissati dalla norma ed evitare così l'indebito accollo di ulteriori oneri a carico dei propri bilanci.

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

97A8431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Reggio Calabria mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 15 ottobre 1997 negli uffici del comune di Reggio Calabria.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti e della navigazione produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 27 settembre 1967.

97A8365

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 ottobre 1997

Dollaro USA	1742,23
ECU	1924,82
Marco tedesco	976,04
Franco francese	291,26
Lira sterlina	2843,84
Fiorino olandese	866,26
Franco belga	47,356
Peseta spagnola	11,580
Corona danese	256,34
Lira irlandese	2549,75
Dracma greca	6,230
Escudo portoghese	9,590
Dollaro canadese	1252,32
Yen giapponese	14,432
Franco svizzero	1178,78
Scellino austriaco	138,67
Corona norvegese	240,04
Corona svedese	226,19
Marco finlandese	326,02
Dollaro australiano	1238,20

97A8500

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23529 dell'8 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Sessa Aurunca (Caserta); imprese impegnate nella realizzazione della variante Formia-Garigliano II lotto - II tronco - III stralcio compreso tra la s.p. Ausente ed il fiume Garigliano.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 novembre 1994 al 14 agosto 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23530 dell'8 ottobre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cellole (Caserta); imprese impegnate nella ristrutturazione dell'impianto irriguo di Cellole.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 aprile 1996 al 12 gennaio 1998, (limite massimo).

97A8418

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23519 dell'8 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali di cui da un minimo di 24 ore lavorate (3 giorni su 5) ad un massimo di 32 ore lavorate (4 giorni su 5) nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unità, su un organico complessivo di 254 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23520 dell'8 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Niranium, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Niranium, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23521 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa generale appalti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa generale appalti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23460 del 1° ottobre 1997, è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattameto ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 5 luglio 1993, dipendenti della S.p.a. Cesif, con sede in Napoli impegnata nei lavori di costruzione della metropolitana di Napoli, lotto 5, cantiere di Napoli-Chiariano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 gennaio 1994.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 gennio 1994 al 18 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale n. 23463 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna dal 1° ottobre 1996 Nuova mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 134 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna dal 1° ottobre 1996 Nuova mecfond, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, L'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1. lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23465 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini di T. e R Bodini & C., con sede in Vittuone (Milano) e unità di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini di T. e R. Bodini & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23466 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio f.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unità di Solbiate Arno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 216 unità, su un organico complessivo di 416 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.p.a. Calzificio f.lli Carabelli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23467 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto di Messina gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Messina e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stretto di Messina gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23468 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unità di Cassano Magnago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Creazioni Pulcino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di proprietà individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23469 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 29 gennaio 1997 al 28 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italora, con sede in Binasco (Milano) e unità di Binasco e Vernate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 107 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italora, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23470 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia, con sede in Milano e unità di Milano e Monza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 135 unità, su un organico complessivo di 1288 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boheringer Mannheim Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23471 del 1° ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titantex, con sede in Fermignano (Pesaro) e unità di Urbania (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titantex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23494 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 6 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata, Pellegrini centro sud mensa c/o Enichem fibre, con sede in Milano e unità di Pisticci (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,45 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 30 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Enichem fibre, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23495 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 1° gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 35 ore settimanali a 21,58 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23496 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.A.S. International, con sede in Roma e unità di Brindisi e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 61 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.ME.A.S. International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23497 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C., con sede in Nerviano (Milano) e unità di Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23498 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 4 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. soc. coop.va C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 161 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. soc. coop.va C.E.L.I., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 - febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23499 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 165 unità, di cui 20 lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 168 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23500 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia) e unità di S. Giustino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 86 unità, su un organico complessivo di 87 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23501 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tanino Crisci, con sede in Milano e unità di Casteggio (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima del l'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 61 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tanino Crisci, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23503 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 marzo 1994 al 29 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Capuzzi Consiglia, con sede in Gravina di Puglia (Bari) e unità di Serra Loconte località Gravinella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Capuzzi Consiglia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23504 del 2 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, con sede in Sassello (Savona) e unità di Sassello (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,69 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 53 unità, su un organico complessivo di 54 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, n. 16545.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Sassellese, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A8419

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 45, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel settimo decreto di riconoscimento, al terzo rigo, dove è scritto «... *Simuel* Difesa S.p.a. intende produrre ...», deve leggersi: «... *Simmel* Difesa S.p.a. intende produrre ...».

97A8422

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 15, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il primo decreto di riconoscimento, relativo alla soc. Pirotecnica Vesuvio, al primo rigo, dove è scritto: «L'artificio pirotecnico denominato Bombetta Piroves 90 Multicolore ...», deve leggersi: «*Con decreto ministeriale n. 559/C.21024.XVJ(1122) del 14 febbraio 1997* l'artificio pirotecnico denominato Bombetta Piroves 90 Multicolore ...».

97A8423

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 56, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il quarto decreto di riconoscimento, relativo alla soc. Sala Fireworks, al secondo rigo, dove è scritto: «10 Shots Roman Candle (d.f. Candela Romana *20* Shots Cracker)», deve leggersi: «10 Shots Roman Candle (d.f. Candela Romana *10* Shots Cracker)».

97A8421

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 63, prima colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il terzo decreto di riconoscimento, relativo alla soc. Chiocciola Vincenzo e Gennaro, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 559/C.*8919*.XVJ(1042) del 20 maggio 1997 ...», deve leggersi: «Con decreto ministeriale n. 559/C.*8819*.XVJ(1042) del 20 maggio 1997 ...».

97A8420

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**440.000**
- semestrale	L.	**250.000**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	**360.000**
- semestrale	L.	**200.000**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	**100.000**
- semestrale	L.	**60.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**92.500**
- semestrale	L.	**60.500**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**236.000**
- semestrale	L.	**130.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**92.000**
- semestrale	L.	**59.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**231.000**
- semestrale	L.	**126.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**950.000**
- semestrale	L.	**514.000**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	**850.000**
- semestrale	L.	**450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189


* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 7 *